



IN BREVE n. 052-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



**Coi più fervidi auguri
di Buone Feste**

Marco Perelli Ercolini



CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV. 2020

57° Congresso Nazionale FEDER.S.P.eV.

Verona dal 02/05/2020 al 06/05/2020 - Hotel Leon D'Oro Via Piave 5 - Tel. 045 8445140

Scheda di prenotazione alberghiera da inviare improrogabilmente entro il 15/03/2020 a

FEDER.S.P.e V. - via Ezio 24 - 00192 Roma

LEGGI IN https://www.federspev.it/fileman/upload/Uploads/57_Congresso%20Verona.pdf



INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 16 dicembre 2019 riferito mese di novembre

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100 Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - NOVEMBRE 2019

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,3. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, vanno rivalutate dello **1,521915**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122
	Settembre	102,4	1,3	0,964392	1,125	2,089392	1,0208939	4,45788277
	Ottobre	102,4	1,3	0,964392	1,250	2,214392	1,0221439	4,46334108
	Novembre	102,2	1,1	0,816024	1,375	2,191024	1,0219102	4,46232068
	Dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613	

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: NOVEMBRE - aggiornato: 16 DICEMBRE 2019 – prossima diffusione: 7 gennaio 2020

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,3
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	-0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,5

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

ENPAM - LA PREVIDENZA COME RISPOSTA ALLA PRECARIETA'

Stati Generali Giovani professionisti medici e odontoiatri - Matera 22-23 novembre 2019

LEGGI IN

<https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Matera-OL-2-pdf-2.pdf>

DOCENTI - CHI e COME IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2020

Il Miur ha pubblicato il documento sulla presentazione delle istanze di cessazione dal servizio per i docenti ed il personale scolastico per il 2020.

Il personale docente ed educativo, amministrativo ed ausiliario della scuola avrà tempo sino al 30 dicembre 2019 (dirigenti scolastici 28 febbraio 2020) per presentare istanza di cessazione dal servizio e andare in pensione dal 1° settembre 2020.

Lo comunica la nota prot. 50487/2019 diffusa dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del DM 1124 del 6.12.2019.

Il documento illustra, come ogni anno, i requisiti anagrafici e contributivi che consentono al personale dirigente, docente, educativo ed Ata di presentare domanda volontaria di cessazione dal servizio o che sarà collocato a riposo d'ufficio da parte dell'amministrazione pubblica con effetto dal prossimo 1° settembre. Vediamo dunque nel dettaglio le categorie interessate.

ALLEGATI A PARTE - MIUR Nota prot. 50487 dell'11.12.2019 (documento 238)

INPS - CONGEDO MATERNITÀ DOPO IL PARTO: ISTRUZIONI

OPERATIVE da DplMo - Fonte:Inps

L'INPS ha emanato la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, con la quale fornisce nuove istruzioni per la fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto.

La legge di bilancio 2019 ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso.

La gestante può esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto, se un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

La circolare contiene, inoltre, esempi esplicativi circa i riferimenti temporali da rispettare e la durata del congedo di maternità. Nella stessa circolare vengono forniti anche chiarimenti in merito alle attestazioni che dovranno essere prodotte dal datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gravidanza e le istruzioni in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 148 del 12.12.2019 (documento 239)

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI



"le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato al Porto Franco di Trieste, nel III centenario della istituzione

Data di emissione 13 dicembre 2019

INPS - BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE: PUBBLICATO IL BANDO

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53259>

È stato pubblicato il bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio per corsi universitari di laurea per l'anno accademico 2017-2018 – e per corsi universitari di specializzazione post lauream.

Il bando è riservato ai figli di:

- iscritti alla **Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali**;
- pensionati utenti della **Gestione Dipendenti Pubblici**;
- iscritti alla **Gestione Assistenza Magistrale**;
- iscritti al **Fondo ex IPOST**.

La procedura per l'acquisizione della **domanda** sarà attiva dalle **12 del 27 gennaio 2019** fino alle **12 del 28 febbraio 2020**.

Informazioni Borsa di Studio

Titolo	Borse di Studio Universitarie a.a. 2017-2018
Pubblicazione	13/12/19
Scadenza	28/02/20 12:00
Materia	Borse di Studio
Ufficio competente	Area prestazioni sociali
Bando	<u>Bando Borse di studio universitarie a a 2017-2018.pdf</u>
Avviso	La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12,00 del giorno 27 gennaio 2020 fino alle ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2020.

LA CARTELLA CLINICA INCOMPETA NON PROVA LA

RESPONSABILITA' DEL MEDICO a cura di Valeria Zeppilli - studiocataldi

<https://www.studiocataldi.it/articoli/36714-la-cartella-clinica-incompleta-non-prova-la-responsabilita-del-medico.asp>

L'incompletezza della cartella clinica non è una circostanza da sola sufficiente a dimostrare la responsabilità sanitaria per il danno patito da un paziente,

Affinché risulti dimostrata l'esistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari e il danno è infatti necessario che l'incompletezza della cartella abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico. Inoltre, è indispensabile che la condotta posta in essere dai medici sia almeno astrattamente idonea a provocare la lesione.

ALLEGATI A PARTE - CASS. Sentenza n.29331 del 03.07.2019 (documento 240)

MIN.LAVORO - MEDICO COMPETENTE e COMUNICAZIONE ALLE ASL

(ART. 40, COMMA 1) da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 8 del 2 dicembre 2019, ha fornito, alla Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici), un parere in merito ai seguenti quesiti concernenti le informazioni previste dall'articolo 40, comma 1, del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#) ed in particolare: *“a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati previsti dall'articolo 40, comma 1, del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell'anno e, comunque, prima della data di scadenza dell'invio (31 marzo)”*; *“l'invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell'anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”*.

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 25 del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), rubricato *“Obblighi del medico competente”* prevede gli obblighi gravanti sul medico competente;
 - l'articolo 40 del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), rubricato *“Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale”*, al comma 1, stabilisce che *“Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”*;
 - l'articolo 41 del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), rubricato *“Sorveglianza sanitaria”* prevede i casi di effettuazione della sorveglianza sanitaria e ne definisce i contenuti;
 - il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012 riguardante: *“Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 173 del 26 luglio 2012, all'articolo 3, prevede i *“Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori”* ed all'articolo 4 *statuisce “Disposizioni transitorie e entrata in vigore”*;
 - il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 6 agosto 2013, concernente: Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: *«Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 212 del 10 settembre 2013, all'articolo 1, prevede la sostituzione dei commi da 1 a 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2012;
 - in sede di Conferenza Unificata, rep. atti 153/CU, 20 dicembre 2012 è stata sancita *“l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6, della l.131/03 su Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 2012”*;
 - è stato emanato il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 luglio 2016, riguardante *“Modifiche relative agli allegati 3A e 3B del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#) e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 dell'8 agosto 2016;
- la Commissione, per quanto attiene il primo quesito, rileva che l'articolo 40, comma 1, del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), non disciplina il caso specifico dell'avvicendamento dei medici competenti nel corso dell'anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Tuttavia, in un'ottica prettamente operativa, si segnala che l'INAIL ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: *“L'obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell'anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell'anno successivo”*.

Per quanto concerne il secondo quesito, in base ad un'interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), l'obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l'inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.

Sul punto l'INAIL si è già espresso (sul proprio sito istituzionale), evidenziando che: *«Dal momento che l'art. 40 prescrive l'invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria “l'insieme degli*

atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa" anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell'anno, vige l'obbligo di invio dei dati inerenti l'esposizione ai rischi lavorativi specifici».

ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n.8 del 2.12.2019 (documento 241)

AGGIUNTE MANOSCRITTE AL MODULO DI CONSENSO INFORMATO, ECCO LE CONSEGUENZE a cura di avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net in DoctorNews XVIII n.275 del 19 dicembre 2019

Il modulo di prestazione del consenso sottoscritto lo stesso giorno dell'intervento non inficia la conclusione del corretto adempimento del relativo obbligo dei medici curanti, qualora il documento scritto appaia come approdo di un percorso seguito in precedenti incontri e discussioni aventi ad oggetto la valutazione delle patologie preesistenti della paziente, la necessità di procedere all'intervento, i rischi ad esso connessi e le sue eventuali complicanze e possibili infezioni. Le aggiunte manoscritte riferite alla situazione della paziente rendono irrilevanti ai fini del giudizio di adeguatezza del consenso ulteriori rilievi sul contenuto del modulo.

INAIL - TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2020 fonte Inail


L'Inail ha pubblicato la [circolare n. 34 del 17 dicembre 2019](#), informa che è stato fissato allo 0,05%, in ragione d'anno, il **raggio degli interessi legali**, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall'art. 116, commi 15, 16 e 17 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

La circolare riporta, in allegato, [le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997](#).

CTRL + clic

FRANCOBOLLI 2019 - IL LIBRO DEI FRANCOBOLLI 2019



È in vendita "il Libro dei Francobolli", la nuova raccolta di carte-valori postali emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico nel corso dell'anno 2019, con relativo annullo del giorno di emissione e con un testo che spiega il tema e le motivazioni dell'emissione. Il libro non è solamente una raccolta di francobolli emessi in un anno, ma è il racconto dell'Italia attraverso i francobolli, che celebra imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali, e che insieme, ce la rappresentano come un'affascinante storia di eccellenza.

Costo euro 180.00

ECM - PROROGA SCADENZA CREDITI FORMATIVI

La Commissione Nazionale ECM ha deliberato di:

- 1 - mantenere l'obbligo formativo, pari a centocinquanta crediti, per il triennio 2020-2022
- 2 - consentire l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019 sino al 31 dicembre 2020.

LEGGI IN

<https://portale.fnomceo.it/educazione-continua-in-medicina-un-anno-per-riformarla-tra-gli-obiettivi-nazionali-anche-luso-della-cannabis-terapeutica-accreditati-i-percorsi-di-sperimentazione-sulla-medicina-di-genere/>

OSPEDALIERI - A CONTRATTO GIA' SCADUTO IL VIA

Il contratto della dirigenza medica e sanitaria 2016-2018 è in vigore da mezzanotte di oggi.

Arretrati e aumenti (0,36% per il 2016, 1,09% per il 2017, 3,02% nel 2018 e 3,48% nel 2019) arriveranno da gennaio.

La notizia arriva dopo 10 anni di blocco e mentre pare avviata la trattativa per il triennio 2019-21.

Peccato che non contenga (e stranamente mai nessun dei sindacati ne ha parlato) il congedo obbligatorio per i neo papà previsto invece dalla legge e applicato dal 2013 nel settore privato.



Auguri carissimi

Mario Perelli Ercolini

